

*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

Rif. n. DC10896

Avv. Roberto Biagini
c/o Coordinamento Nazionale
Mare Libero APS (Co.Na.Ma.L.)
PEC: conamal.aps@pec.it

Oggetto: Segnalazione in merito a possibili profili anticoncorrenziali derivanti dall'approvazione della Deliberazione della Giunta del Comune di Rimini del 22 dicembre 2023, n. 504.

Con riferimento alla comunicazione in oggetto, pervenuta in data 2 gennaio 2024, e successivamente integrata il 6 febbraio 2024, si rappresenta che l'Autorità, nella propria adunanza del 27 febbraio 2024, ha deliberato di archiviare la segnalazione, tenuto conto della decisione del Comune di voler adeguare le proprie procedure per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative ai principi di trasparenza, imparzialità, rispetto della *par condicio* e tutela della concorrenza derivanti dalla disciplina e dalla giurisprudenza nazionale e unitaria.

Ciononostante, l'Autorità ha ritenuto di dover svolgere al Comune di Rimini alcune osservazioni in merito a alcuni profili di criticità rilevati.

Innanzitutto, l'Autorità ha rappresentato al Comune che l'art. 3, comma 3, della l. n. 118/2022 circoscrive la possibilità di differire la durata delle concessioni a ipotesi del tutto eccezionali connesse a particolari circostanze che impediscono la conclusione di una specifica procedura selettiva. Trattandosi di una norma derogatoria, il comma 3 dell'art. 3 non può che essere interpretato restrittivamente. Affinché la norma possa trovare applicazione, dunque, è necessario che la procedura selettiva sia stata avviata e che sussistano ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura legate all'espletamento della procedura stessa. Solo in presenza di tali circostanze è legittimo ritenere che il termine di scadenza delle concessioni possa essere differito per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura. Ne deriva che tale disposizione non può essere posta a fondamento di una proroga generalizzata di tutte le concessioni in essere in uno specifico Comune, viepiù in assenza dell'avvio di alcuna procedura selettiva.

Con riferimento ai criteri di cui il Comune intende avvalersi nei bandi, l'Autorità ritiene condivisibile l'impostazione di seguire i criteri indicati all'art. 4 della l. n. 118/2022, fermo restando che, pur in assenza di una normativa interna di riordino della materia, i principi che devono ispirare lo svolgimento delle gare e i criteri da utilizzare nella predisposizione dei bandi di gara sono stati puntualmente indicati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nel

2021¹. Al riguardo, inoltre, l’Autorità ha ritenuto opportuno ricordare al Comune le restrizioni di natura concorrenziale che possono derivare dal requisito di partecipazione inerente alla capacità tecnica e professionale, laddove tale criterio non preveda la possibilità che l’esperienza e la professionalità in questione siano state maturate dall’operatore anche nello svolgimento di attività extra-concessione. Il requisito relativo all’attività pregressa nell’ambito della gestione di attività oggetto di concessione o analoghe attività di gestione di beni pubblici, infatti, può essere considerato ingiustificatamente restrittivo e privo dei connotati di necessità e proporzionalità, in quanto preclusivo della possibilità di partecipazione alla procedura di nuovi entranti e idoneo a integrare una preferenza in favore di operatori già attivi nel mercato².

Infine, per quanto attiene alla tempistica dello svolgimento delle procedure, l’Autorità ha rilevato una certa vaghezza nella delibera in esame, anche alla luce delle informazioni fornite dal Comune in risposta a una richiesta di informazioni. Ferma restando la necessità di attendere l’approvazione del Piano dell’Arenile, infatti, non risultano ancora essere stati predisposti i bandi di gara e non viene fornita alcuna tempistica in merito alle procedure per le quali il Comune intende procedere ai sensi dell’art. 18 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione (approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328), per le quali il Comune stesso afferma di non doversi attendere l’adozione del Piano dell’Arenile, non essendo le relative aree “impattate” dal predetto Piano.

Al riguardo, l’Autorità ha sollecitato il Comune affinché tutte le procedure selettive per l’assegnazione delle nuove concessioni siano svolte quanto prima e che l’assegnazione avvenga non oltre il 31 dicembre 2024, informando tempestivamente l’Autorità in merito agli sviluppi delle attività propedeutiche all’espletamento delle procedure in questione.

L’Autorità ringrazia per l’attenzione riservata allo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

Firmato digitalmente da

Guido Stazi

C = IT
Data e ora della firma:
28/02/2024 16:11:57

¹ Si veda, Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 9 novembre 2021, n. 17.

² Cfr. AS1836 – *Comune di Rosignano marittimo (LI) – Assegnazione concessione demaniale marittima*, in Boll. n. 20/2022.